

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIELLA, CALLIANO, MONALE, MORANSENCO,
TONENGO, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO
COMUNALE.**

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ nella Residenza
Comunale di _____, tra i sigg:

- _____ – Sindaco di Biella;
- _____ - Sindaco di Calliano;
- _____ - Sindaco di Monale;
- _____ - Sindaco di Moransengo;
- _____ - Sindaco di Tonengo;

-

In esecuzione delle deliberazioni consiliari:

- n. _____ in data _____ del Comune di Biella;
- n. _____ in data _____ del Comune di Calliano;
- n. _____ in data _____ del Comune di Monale;
- n. _____ in data _____ del Comune di Moransengo;
- n. _____ in data _____ del Comune di Tonengo;

si stipula quanto segue:

ART.1

I Comuni di cui sopra, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 si associano per quanto concerne il servizio di Segreteria Comunale al fine di avvalersi dell'opera di un solo Segretario comunale, nella persona del Segretario generale assegnato al Comune di Biella.

ART.2

Al Segretario Generale sono attribuite tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto dei Comuni, dai regolamenti o compiti conferitigli dai Sindaci.

ART.3

La presente convenzione è valida fino al 31 Dicembre 2022.

Il rinnovo della presente è subordinato alle apposite deliberazioni di C.C. dei cinque Comuni.

ART.4

Il Comune di Biella viene individuato come Comune Capo servizio, cui spetterà la nomina e la revoca del Segretario Comunale ai sensi del D.P.R. 465/97 e s.m. ed i. previa consultazione dei Sindaci dei comuni convenzionati.

Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalla Legge, dagli Statuti e dai Regolamenti dei singoli Comuni associati.

ART.5

Si conviene che l'attività lavorativa del Segretario generale è così ripartita:

- 84 % per il Comune di Biella –
- 7 % per il Comune di Calliano –
- 4% per il Comune di Monale -
- 2,5% per il Comune di Moransengo -
- 2,5% per il Comune di Tonengo - .

ART.6

La presente Associazione di servizio può essere sciolta in ogni momento antecedente la data di scadenza naturale, sia per mutuo consenso degli Enti associati, sia su istanza di un solo Ente associato che ne faccia richiesta, con deliberazione del consiglio Comunale dandone comunicazione al Sindaco del Comune Capo servizio con una nota preventiva di almeno tre mesi.

ART.7

E' fatto obbligo al Comune di Biella – capo convenzione di trasmettere per conoscenza al Comune convenzionato tutti gli atti relativi al servizio di Segretario Generale, con particolare riguardo a quelli inerenti il trattamento economico dello stesso.

ART.8

Entro il mese di Gennaio di ciascun anno verrà indetta una riunione tra i Sindaci dei Comuni associati al fine di prender atto del rendiconto spese del servizio di Segretario Comunale convenzionata dell'anno precedente con il relativo riparto delle spese.

Possono essere effettuate riunioni di consultazione tra i sindaci dei Comuni associati per la trattazione di problemi relativi al servizio del Segretario Comunale, su istanza da indirizzarsi al Sindaco del Comune capo servizio.

ART.9

Gli assegni e le indennità al Segretario generale saranno liquidati dal Comune capo convenzione direttamente, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed altri istituti previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio.

Le indennità di missione e trasferte, e le eventuali spese di accesso, per conto dei singoli Comuni convenzionati saranno da questi rimborsate a parte.

Rientrano nel riparto delle spese quelle relative alla qualificazione professionale, corsi di studio e di aggiornamento, nonché alla sostituzione per ferie o per malattia del Segretario Generale.

Le autorizzazioni, e gli atti relativi sono demandati al Sindaco del Comune capo servizio.

ART.10

Il Comune Capo servizio curerà annualmente la compilazione del riparto spese che saranno suddivise tra i Comuni convenzionati come segue:

84% al Comune di Biella

7 % al Comune di Calliano

4 % al Comune di Monale

2,5% al Comune di Moransengo

2,5% al Comune di Tonengo.

ART.11

Entro il mese di luglio i Comuni convenzionati provvederanno a rimborsare al Comune Capo servizio un acconto sulle spese pari al 50% dell'importo totale risultante dall'ultimo riparto spese approvato.

Il saldo verrà corrisposto a riparto spese avvenuto.

ART.12

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 264, del D.P.R. 465/97 e si fa rinvio agli Statuti, ai Regolamenti dei Comuni associati, nonché alle disposizioni impartite dai rispettivi Sindaci.

La presente convenzione è valida dalla presa in servizio del nuovo Segretario comunale titolare.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____